

Associazione culturale Barabàn

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA per l'approvazione delle modifiche allo Statuto

Verbale di Assemblea straordinaria n° 1/2024

In data 29 aprile 2024, alle ore 20.30, presso la sede sociale dell'Associazione culturale Barabàn – via Rossini 13 – 20083 Gaggiano MI, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione come da convocazione inviata agli associati in data 15/04/2024, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto.

Del punto all'Ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio degli allegati utili alla discussione e alla votazione.

Il Presidente Aurelio Citelli assume la presidenza dell'Assemblea e propone come segretario verbalizzante Alberto Rovelli, che accetta.

Sono presenti in forma telematica n. 8 associati su 9 iscritti di cui n. 8 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 7 dello Statuto ai fini della validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione del nuovo Statuto

Il Presidente illustra i motivi che hanno indotto ad apportare modifiche allo Statuto in vigore. Come discusso nel Consiglio direttivo del 21 marzo 2024, avendo ritenuto opportuno procedere all'iscrizione al *RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, si è reso necessario adeguare lo Statuto al Dlgs. 3 Luglio 2017, n. 117 che ha riordinato la disciplina in materia di enti del Terzo settore.

Il Presidente ricorda che, sebbene lo Statuto del 2013 fosse già in parte coerente con l'attuale normativa, si sono rese necessarie ulteriori modifiche per conformare il testo con quanto stabilito dal Dlgs. 117/2017 sopra richiamato. A tale scopo sono state seguite le indicazioni suggerite dal Cantiere del Terzo Settore relativamente a diversi punti come l'introduzione delle attività di interesse generale, una puntuale definizione dei diritti e doveri dei soci, la natura dei volontari e l'introduzione degli organi di Revisione e di Controllo.

Dopo un'attenta analisi degli scopi perseguiti e delle attività istituzionali e associative promosse dall'Associazione, si è individuata nell'*APS - Associazione di promozione sociale*, la forma più adeguata.

Il Presidente, dopo la lettura integrale del nuovo Statuto, si sofferma in particolare sull'Art. 2 il quale recita che l'Associazione: "persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

Segue un breve dibattito durante il quale i soci Vincenzo Caglioti, Cristina Pavesi e Anna Lomazzi chiedono delucidazioni circa i volontari, la tenuta dei libri sociali e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. A tali richieste fanno seguito i chiarimenti del Presidente Citelli e del vice-Presidente Giuliano Grasso.

Al termine della discussione il Presidente mette in votazione l'approvazione delle modifiche allo Statuto come deliberato dal Consiglio direttivo nella riunione del 21 marzo 2024, dichiarando aperta la votazione.

La votazione ha il seguente risultato: Favorevoli 8 - Contrari 0 - Astenuti 0

L'Assemblea, all'unanimità, delibera pertanto di approvare il nuovo Statuto associativo il cui testo sarà posto nell'Allegato A del presente verbale.

L'Assemblea conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e di avanzare successivamente la richiesta di iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione APS - Associazione di Promozione Sociale.

L'Assemblea, inoltre, autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, eventualmente richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al Dlgs 117/2017 ai fine del perfezionamento dell'iscrizione.

Esauriti i punti all'Ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o richieste di chiarimento, non essendoci ulteriori interventi, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.45 dello stesso giorno.

Sottoscrive, pertanto, il presente verbale unitamente al Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee allegando ad esso lo Statuto approvato.

Il Segretario
Alberto Rovelli

Alberto Rovelli

Il Presidente
Aurelio Citelli



Aurelio Citelli

Registrato a RHO il 09/05/2024
al N. 190 Serie 3
Autoliquidazione € ATTO ESENTE
Azienda TONE Cab

La Funzionaria
Giuseppa ROMEO
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI

Adeguamento dello Statuto
in base al D.Lgs. N. 117/2017

Associazione culturale Barabàn – APS

Ente del Terzo Settore (ETS)

* * *

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede legale – Durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione di Promozione sociale denominata: "Associazione culturale Barabàn - APS" d'ora in avanti chiamata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gaggiano (MI) e ha durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e può essere assunta con delibera del Consiglio direttivo.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2

Scopi, finalità, attività

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. valorizzare la cultura e la storia sociale delle classi popolari con particolare riferimento alle forme espressive della tradizione orale, il patrimonio musicale tradizionale, le memorie personali e collettive, i saperi e i beni immateriali;
2. promuovere la conoscenza della cultura di tradizione orale, dei patrimoni musicali popolari e della storia sociale del territorio in cui opera;
3. promuovere azioni in favore della convivenza civile tra i popoli, del rispetto dei diritti umani e delle differenze, delle pari opportunità e della cultura della non violenza.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. promuovere ricerche e studi a carattere storico, etnografico, etnomusicologico e curarne la divulgazione attraverso produzioni editoriali, audio e video, concerti, installazioni multimediali, mostre, siti web, piattaforme digitali e l'organizzazione di eventi, spettacoli, rassegne, convegni, stages, corsi, incontri didattici, laboratori e ogni altra forma idonea;
2. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

In caso di necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Essa potrà aderire ad associazioni, enti pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle previste dallo Statuto.

Art.3 Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Possono essere soci sia persone fisiche sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare una domanda scritta al Consiglio direttivo che contenga:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché l'impegno di attenersi alle deliberazioni emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo e che versano ogni anno la quota associativa. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o decadenza. La decadenza è disposta dal Consiglio direttivo con delibera motivata per mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione e lo annota sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di:

- voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- voto per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione nonché, se maggiore di età, diritto a proporsi quale candidato per a tali organi;
- concorrere a elaborare il programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo; l'accesso ai predetti libri e documenti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta e sarà il più ampio possibile;

Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 6

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Essi vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs n. 117/2017.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Revisione;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Art. 8 **L'Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Sede di confronto democratico, approva le linee generali del programma di attività. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere un massimo di 3 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio direttivo o 1/3 (un terzo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si può tenere anche in forma telematica, o in forma mista sia fisica che telematica - compresa l'espressione del voto a distanza - secondo le modalità previste dal Regolamento interno e a condizione che:

- chi la presiede possa verificare l'identità dell'associato che partecipa;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al verbalizzatore di percepire adeguatamente gli interventi dei soci;

Le convocazioni contenenti il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno nonché l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione - qualora l'Assemblea è prevista in modalità di video conferenza - devono essere effettuate in forma cartacea o e-mail, e devono essere recapitate almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche allo Statuto o la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati, eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio direttivo:

- nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- predispone il Bilancio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera sugli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea degli associati;
- cura la gestione dei beni patrimoniali dell'Associazione o di quelli ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Di regola è convocato ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo si può tenere anche in forma telematica, o in forma mista sia fisica che telematica - compresa l'espressione del voto a distanza - secondo le modalità previste dal Regolamento interno e alle stesse condizioni e norme previste per l'Assemblea degli associati.

Le convocazioni contenenti il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno nonché l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà il Consiglio - qualora previsto in modalità di video conferenza - devono essere effettuate in forma cartacea o e-mail, e devono essere recapitate almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Esso è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, coordina l'attività dell'Associazione e sottoscrive il Bilancio predisposto dal Segretario.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 **Organo di Revisione**

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 **Organo di Controllo**

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento compiere atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- donazione e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni e proventi relativi ad attività di interesse generale e alle attività diverse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi agli associati e a terzi comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- cessione di diritti editoriali, musicali, d'immagine o di altra natura, e commercializzazione dei propri materiali a carattere di non prevalenza e comunque in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 14
Patrimonio e assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 15
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo fatto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16
Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, e lo sottopone all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Bilancio viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Copia del Bilancio verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 17
Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Inoltre:

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

e, qualora fossero presenti volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

- f) il registro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Consiglio direttivo.

Art. 18
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea riunita in forma straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19
Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Segretario
Alberto Rovelli

Alberto Rovelli

Il Presidente
Aurelio Citelli

A. Citelli